



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile - nonché delle

Esecuzioni e delle Procedure Concorsuali

I Giudici della Sezione

Preso atto delle indicazioni del Presidente del Tribunale ;

Riscontrata l'istanza presentata dai Consiglieri delegati, per conto del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Italia Elisabetta D'Errico ;

Rilevato come siano imposte plurime ed incisive limitazioni agli spostamenti individuali ed all'accesso in luoghi pubblici, derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, la cui durata risulta destinata a protrarsi almeno fino alla prima settimana del prossimo mese di maggio: tali restrizioni possono certamente influire anche sulle modalità di spostamento eventualmente necessarie per eseguire i versamenti periodici volti ad adempiere con regolarità e tempestività – cui i debitori sono tenuti a pena di decadenza – al pagamento dei ratei stabiliti in sede di “conversione del pignoramento”, nell’ambito delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari ;

CHE, inoltre, il **vigente combinato disposto fra l'art. 83 co.2° D.L.18/2020 e l'art. 36 co.1° D.L. 23/2020** implica che dal 9 marzo fino a tutto il giorno 11 maggio 2020 **“... è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi per la stessa durata i termini stabiliti ... per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi ... ed in genere tutti i termini procedurali ...”**: il contenuto onnicomprensivo adottato dal Legislatore per il testo di questa norma sembra quindi sottintendere un temporaneo “congelamento” di tutti gli effetti che da una certa condotta – positiva o negativa, azione od omissione – “derivano” ai fini di un procedimento giudiziario, sia di cognizione e sia esecutivo, in capo alla parte come al Giudice, salvo previa declaratoria della relativa

“urgenza” (con il provvedimento non impugnabile di cui all’art. art. 83 co.3°, lett. “a” del D.L. 18/2020), se già non si tratti di fattispecie da riconoscere indifferibile ex lege ;

CHE la situazione, giuridica e di fatto, così determinatasi ha indotto vari Tribunali ad esplicitare – anche per evitare fraintendimenti, con gravi incertezze per l’utenza – che **durante il suddetto periodo (ora 9/3-11/5/2020) debbano intendersi sospesi altresì “... I termini per il versamento delle rate previste nei provvedimenti di ammissione al beneficio della conversione e che, pertanto, le parti sono esentate da ogni spostamento a tal fine verso il Tribunale, gli istituti bancari o gli sportelli di poste italiane...”**, senza che tale mancato versamento implichi la decadenza del debitore dall’ottenuto beneficio della conversione del pignoramento ;

Ritenuto che la valutata opportunità di adottare attualmente un provvedimento di interpretazione della suddetta disciplina, in via generale e preventiva, dovrà poi misurarsi – dopo la scadenza della sospensiva legale, a partire dunque dal 12/5/2020 – con la parallela esigenza di evitare abusi, anche a danno del ceto creditorio: pertanto, nella fase successiva occorrerà procedere in modo consapevole e previo esame del singolo caso – non essendo più vincolati dalla *ratio* della decretazione d’urgenza, laddove il testo del D.L. si presenta forse piuttosto grezzo ed (inevitabilmente) approssimativo – da parte dei G.E. e dei Coordinatori (per le Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari), così come dei Giudici poi destinati per ruolo tabellare ad occuparsi eventualmente della relativa cognizione; a fronte poi dell’effettivo pregiudizio che la situazione economica del debitore abbia subito incolpevolmente per l’intervenuta pandemia – a seguito della perdita di reddito, della chiusura dell’attività professionale, ecc. – sarà il prudente apprezzamento del magistrato a dover commisurare le caratteristiche degli eventuali interventi (rimodulazione temporale o quantitativa dei pagamenti, mera proroga della loro sospensione, ecc.) .

P. Q. M.

Viene fatto avviso che nelle procedure di conversione del pignoramento relative alle esecuzioni pendenti davanti al Tribunale di Bologna i termini relativi al versamento delle rate in scadenza dal 9 marzo al 11 maggio 2020 (compresi) si intendono sospesi, non determinando con la loro mancanza la decadenza dal suddetto beneficio .

Dispone – ai fini della più ampia diffusione – che il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, dandone poi avviso anche

agli altri Ordini professionali, con relativa pubblicazione sul sito del Tribunale, previo suo esame e competente assenso del Presidente del Tribunale .

In Bologna, 18 aprile 2020

Il Presidente della Sezione
dott. Fabio FLORINI

VISTO, *si approva*
Bologna, il: *21.04.2020*
IL PRESIDENTE
Il Presidente
Francesco Caruso